

Bollettino di Vigilanza

Anno V n. 2/2017



pubblicato il 31 marzo 2017



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici
e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1.	REGOLAMENTI.....	3
1.1	REGOLAMENTI	5
	Regolamento n. 34 del 7 febbraio 2017.....	5
	Regolamento concernente le disposizioni in materia di governo societario relative alla valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche e ai criteri per la loro valutazione, di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa) e, in particolare, al capo I, sezione II (sistema di governo societario), articoli 30, 30- <i>bis</i> e 30- <i>ter</i> e al capo I- <i>bis</i> (principi generali per la valutazione degli attivi e delle passività diverse dalle riserve tecniche per fini di vigilanza sulla solvibilità), articolo 35- <i>quater</i> , del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 - conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sul sistema di governo societario, sezione 10, e sulla rilevazione e valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche	5
	Regolamento n. 35 del 7 febbraio 2017.....	17
	Regolamento concernente l'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), capo IV- <i>bis</i> (requisiti patrimoniali di solvibilità) sezione II (formula standard), articolo 45- <i>undecies</i> , del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – decreto delle assicurazioni private conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro).....	17
	Regolamento n. 36 del 28 febbraio 2017.....	32
	Regolamento recante disposizioni relative alla comunicazione all'IVASS di dati e informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi e analisi relative al mercato assicurativo ai sensi dell'articolo 190- <i>bis</i> del titolo XIV (vigilanza sulle imprese e sugli intermediari), capo I (disposizioni generali), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.	32
2.	PROVVEDIMENTI.....	43
2.1	PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	45
	Provvedimento n. 56 del 7 febbraio 2017.....	45
	Sospensione temporanea del pagamento dei premi relativi alle assicurazioni private ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto – legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”.	45
2.2	PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	48
	Provvedimento n. 0025726/17 del 7 febbraio 2017.....	48
	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Autorizzazione all'utilizzo di un modello interno parziale per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità individuale. Provvedimento.	48
	Provvedimento n. 0025746/17 del 7 febbraio 2017.....	49
	Arca Vita S.p.A. – Autorizzazione all'utilizzo di un modello interno parziale per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità individuale. Provvedimento.....	49

Provvedimento n. 0025764/17 del 7 febbraio 2017	50
Zurich Insurance Company Ltd., con sede in Zurigo – Rappresentanza Generale per l'Italia. Istanza di approvazione al rimborso di fondi propri di livello 1 ai sensi dell'art. 71 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento.	50
Provvedimento n. 0025765/17 del 7 febbraio 2017	51
Zurich Investments Life S.p.A.. Istanza di approvazione al rimborso di fondi propri di livello 1 ai sensi dell'art. 71 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento.	51
Provvedimento n. 0042398/17 del 28 febbraio 2017	52
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di CBA Vita S.p.A. e InChiaro Assicurazioni S.p.A. in HDI Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento.	52
Provvedimento n. 0042401/17 del 28 febbraio 2017	53
Assicurazioni Generali S.p.A. – autorizzazione all'estensione dell'ambito di applicazione e alle modifiche rilevanti al modello interno parziale, ai sensi degli articoli 46-quater e 207-octies del D. Lgs. 209/2005, come modificato dal D. Lgs. 74/2015, degli articoli 347 e ss. del Regolamento delegato (UE) 2015/35, del Regolamento di esecuzione UE 2015/460 del 19 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015. Provvedimento.	53
2.3 MODIFICHE STATUTARIE	54
Provvedimento n. 0025070/17 del 7 febbraio 2017	54
Ergo Assicurazioni S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento.	54
Provvedimento n. 0027079/17 del 9 febbraio 2017	55
UNIQA Assicurazioni S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento.	55
Provvedimento n. 0027257/17 del 9 febbraio 2017	56
Old Mutual Wealth Italy S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.	56
3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	57
3.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE	59
3.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI	105

OMISSIS

2.3	ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI	112
	SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sezione Seconda Ter n. 02232/2017	112
4.	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	129
4.1	SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	131
5.	STATISTICHE.....	135
5.1	SANZIONI	137

1. REGOLAMENTI

1.1 REGOLAMENTI

Regolamento n. 34 del 7 febbraio 2017

Regolamento concernente le disposizioni in materia di governo societario relative alla valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche e ai criteri per la loro valutazione, di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa) e, in particolare, al capo I, sezione II (sistema di governo societario), articoli 30, 30-bis e 30-ter e al capo I-bis (principi generali per la valutazione degli attivi e delle passività diverse dalle riserve tecniche per fini di vigilanza sulla solvibilità), articolo 35-quater, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 - conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sul sistema di governo societario, sezione 10, e sulla rilevazione e valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 30, 30-bis, 30-ter e 35-quater;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 35/2015 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare gli articoli dal 7 al 16 e gli articoli 258, 259, 263 e 267;

VISTE le Linee Guida emanate da EIOPA sul sistema di governo societario e, in particolare, le Linee Guida in tema di valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche;

VISTE le Linee Guida emanate da EIOPA in tema di rilevazione e valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche;

VISTO il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

CAPO II – PRINCIPI DI GOVERNO SOCIETARIO CONNESSI ALLE VALUTAZIONI DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ DIVERSE DALLE RISERVE TECNICHE

- Art. 4 (Politica per la valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche)
- Art. 5 (Procedure di controllo della qualità dei dati)
- Art. 6 (Documentazione in caso di utilizzo di metodi di valutazione alternativi)
- Art. 7 (Revisione e verifica indipendenti dei metodi di valutazione)
- Art. 8 (Compiti dell'organo amministrativo)
- Art. 9 (Richiesta all'impresa da parte dell'IVASS di effettuare una valutazione o verifica esterna indipendente)
- Art. 10 (Indipendenza dell'esperto esterno)
- Art. 11 (Informazioni da fornire all'IVASS sulla valutazione o verifica esterne)

CAPO III – RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DIVERSE DALLE RISERVE TECNICHE

- Art. 12 (Informazioni sostanziali nelle valutazioni delle attività e delle passività)
- Art. 13 (Coerenza applicativa dei metodi di valutazione)
- Art. 14 (Immobili detenuti a fini di investimento ed altri beni immobiliari: metodi alternativi di valutazione)
- Art. 15 (Immobili detenuti a fini di investimento e altri beni immobiliari: prove a sostegno della valutazione)
- Art. 16 (Passività finanziarie e merito di credito proprio dell'impresa)
- Art. 17 (Partecipazioni in imprese controllate e partecipate: metodo del patrimonio netto IFRS)
- Art. 18 (Partecipazioni in imprese controllate o partecipate: metodi alternativi di valutazione)
- Art. 19 (Passività potenziali derivanti da contratti sugli elementi dei fondi propri accessori)
- Art. 20 (Imposte differite: rilevazione e valutazione)
- Art. 21 (Imposte differite: documentazione di supporto)
- Art. 22 (Trattamento delle imposte differite nel caso in cui le imprese siano escluse dalla vigilanza del gruppo)

CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPO

- Art. 23 (Ruolo dell'ultima società controllante italiana)

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 24 (Disposizioni transitorie)
- Art. 25 (Pubblicazione)
- Art. 26 (Entrata in vigore)

Capo I
(Disposizioni di carattere generale)

Articolo 1
(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 30, comma 7, 35-quater, comma 1 e 191, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138 CE e dal Regolamento delegato 35/2015 della Commissione europea. In aggiunta, si intende per:
 - a) "Atti delegati": il Regolamento delegato 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;
 - b) "Codice": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
 - c) "IFRS": acronimo di *International Financial Reporting Standards*, i principi contabili internazionali adottati dalla Commissione a norma del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Articolo 3
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica:
 - a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
 - b) alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
 - c) alle ultime società controllanti italiane di cui all'articolo 210, comma 2 del Codice.

Capo II
(Principi di governo societario connessi alle valutazioni delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche)

Art. 4
(Politica per la valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche)

1. La politica e le procedure per la valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche che l'impresa elabora ai sensi dell'articolo 267 degli Atti delegati contengono almeno i seguenti elementi:
 - a) la metodologia ed i criteri da utilizzare per l'identificazione di mercati attivi e non attivi;

- b) i requisiti per garantire un'adeguata documentazione relativa al processo di valutazione e dei relativi controlli, ivi inclusi quelli concernenti la qualità dei dati;
- c) i requisiti della documentazione relativa ai metodi di valutazione adottati, con riferimento:
 - i) alle loro principali caratteristiche e alle concrete applicazioni;
 - ii) all'adeguatezza dei dati, dei parametri e delle ipotesi;
- d) il processo di revisione e verifica indipendente dei metodi di valutazione;
- e) i contenuti minimi della relazione periodica all'organo amministrativo, che coprono almeno le questioni rilevanti ai fini dell'esercizio del governo societario sulla materia oggetto del presente Regolamento.

Art. 5

(Procedure di controllo della qualità dei dati)

1. Ai sensi dell'articolo 267 degli atti delegati, l'impresa pone in essere procedure di controllo della qualità dei dati usati nell'ambito del processo di valutazione, al fine di misurare, monitorare, gestire e documentare detta qualità e di individuare possibili carenze, in coerenza con la politica di valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche approvata dall'organo amministrativo.
2. Le procedure di cui al comma 1 includono:
 - a) controlli sulla completezza dei dati;
 - b) controlli sull'appropriatezza dei dati provenienti da fonti interne ed esterne;
 - c) il riesame e la verifica indipendente della qualità dei dati.
3. Le politiche e le procedure messe in atto dall'impresa prevedono la necessità di rivedere periodicamente i dati e input di mercato utilizzati alla luce delle informazioni rivenienti da fonti alternative e dall'esperienza.

Art. 6

(Documentazione in caso di utilizzo di metodi di valutazione alternativi)

1. Quando l'impresa utilizza un metodo di valutazione alternativo mantiene nella propria documentazione una descrizione:
 - a) del metodo, delle finalità, delle ipotesi fondamentali, delle limitazioni e dei risultati;
 - b) delle circostanze in presenza delle quali il metodo non opererebbe in modo efficace;
 - c) del processo di valutazione nonché i controlli connessi al metodo;
 - d) dell'analisi delle incertezze della valutazione legate al metodo;
 - e) delle procedure di test retrospettivi (c.d. *back-testing procedures*) svolte sui risultati;
 - f) ove possibile, del confronto con modelli comparabili e con altri parametri di riferimento da effettuarsi periodicamente e, in ogni caso, quando il metodo di valutazione è introdotto per la prima volta;
 - g) degli strumenti e dei programmi informatici utilizzati.

Art. 7

(Revisione e verifica indipendenti dei metodi di valutazione)

1. L'impresa garantisce che una revisione indipendente del metodo di valutazione si svolga prima dell'attuazione di un nuovo metodo o di un cambiamento importante e, in seguito, periodicamente.
2. L'impresa stabilisce nella politica la frequenza della revisione in linea con l'importanza del metodo per i processi decisionali e di gestione dei rischi.

3. L'impresa applica gli stessi principi per la revisione e per la verifica indipendenti sia nel caso in cui i metodi ed i modelli di valutazione sono sviluppati internamente sia nel caso in cui sono messi a disposizione da fornitori esterni.
4. L'impresa dispone di procedure per comunicare all'organo amministrativo, all'alta direzione, all'organo di controllo, ai responsabili delle funzioni fondamentali interessate e al responsabile dell'attuazione del metodo interessato dall'attività di revisione e verifica i risultati di detta attività nonché i suggerimenti per eliminare le carenze riscontrate e le raccomandazioni sui tempi per la loro rimozione.
5. La comunicazione di cui al comma 4 fornisce informazioni almeno:
 - a) sulla qualità dei metodi di valutazione;
 - b) su ogni punto di debolezza conosciuto associato alle caratteristiche del metodo di valutazione utilizzato;
 - c) su ogni preoccupazione in merito all'accuratezza e appropriatezza degli input, tra cui dati, parametri e ipotesi utilizzati;
 - d) sul raffronto con precedenti comunicazioni;
 - e) su eventuali suggerimenti per eliminare le carenze riscontrate;
 - f) sulle raccomandazioni sui tempi per la loro rimozione.

Art. 8

(Compiti dell'organo amministrativo)

1. L'organo amministrativo approva la politica di valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche di cui all'articolo 267 degli Atti delegati.
2. L'organo amministrativo assicura una comprensione complessiva dei metodi di valutazione e delle incertezze insite nel processo di valutazione al fine di poter esercitare una corretta sorveglianza sul processo di gestione dei rischi concernente la valutazione medesima.
3. L'organo amministrativo attua:
 - a) un monitoraggio periodico dell'efficacia delle procedure approvate, incluse quelle sulla revisione e verifica indipendenti;
 - b) un riesame delle comunicazioni di cui all'articolo 7, della relativa documentazione e del controllo interno;
 - c) interventi, laddove necessario, per assicurare una corretta gestione del rischio legata all'attività di valutazione.

Art. 9

(Richiesta all'impresa da parte dell'IVASS di effettuare una valutazione o verifica esterna indipendente)

1. In caso di richiesta da parte dell'IVASS di una valutazione o una verifica esterna ai sensi dell'art. 267, paragrafo 3, degli Atti delegati, l'impresa mette a disposizione degli esperti indipendenti la documentazione da questi ritenuta necessaria per lo svolgimento dei compiti loro assegnati, ferma restando la responsabilità di una corretta valutazione in capo all'organo amministrativo dell'impresa.

Art. 10

(Indipendenza dell'esperto esterno)

1. Nel caso di una richiesta di verifica indipendente esterna da parte dell'IVASS ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 3 degli atti delegati, l'impresa è in grado di dimostrare all'IVASS che la valutazione o la verifica è stata effettuata con diligenza da esperti indipendenti in possesso di competenze professionali ed esperienza pertinenti.

Art. 11

(Informazioni da fornire all'IVASS sulla valutazione o verifica esterne)

1. L'impresa fornisce all'IVASS tutte le informazioni pertinenti richieste in materia di valutazione o verifica esterne. Tra tali informazioni l'impresa include almeno il parere redatto per iscritto dall'esperto sulla valutazione delle attività e delle passività pertinenti.

Capo III

(Rilevazione e valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche)

Art. 12

(Informazioni sostanziali nelle valutazioni delle attività e passività)

1. Nel valutare le attività e le passività, l'impresa applica il principio del carattere sostanziale delle informazioni di cui al considerando (1) del Regolamento delegato (UE) n. 2015/35.
2. Nelle valutazioni trimestrali, l'applicazione del principio di cui al comma 1 deve tener conto del probabile maggiore ricorso a stime, rispetto alle valutazioni annuali dell'impresa.

Art. 13

(Coerenza applicativa dei metodi di valutazione)

1. L'impresa applica i metodi di valutazione seguendo principi di coerenza.
2. L'impresa considera la necessità di modificare i metodi di valutazione e la loro applicazione nei casi in cui, a causa di mutate circostanze, ivi comprese quelle elencate al comma 3, tale modifica dia luogo ad una valutazione più appropriata ai sensi dell'articolo 35-quater del Codice.
3. Le mutate circostanze di cui al comma 2 possono comprendere:
 - a) nuovi sviluppi del mercato che ne modificano le condizioni;
 - b) disponibilità di nuove informazioni;
 - c) sopraggiunta indisponibilità di informazioni usate in precedenza;
 - d) affinamento delle tecniche di valutazione.

Art. 14

(Immobili detenuti a fini di investimento ed altri beni immobiliari: metodi alternativi di valutazione)

1. In applicazione dell'articolo 10 degli Atti delegati, l'impresa che utilizzi un metodo alternativo nella valutazione degli investimenti immobiliari e degli altri beni immobiliari

effettua una selezione tra i metodi individuati dal paragrafo 7 del citato articolo 10 degli Atti delegati, privilegiando quello che fornisce la stima più rappresentativa dell'importo al quale le attività possono essere scambiate tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato.

2. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, degli Atti delegati, nell'utilizzo dei metodi di cui al comma 1, l'impresa si basa su:
 - a) prezzi correnti in un mercato attivo per immobili di diversa natura, condizione o ubicazione, o soggetti ad affitti o altre condizioni contrattuali differenti, rettificati per riflettere tali differenze;
 - b) prezzi recenti di immobili simili in mercati meno attivi, rettificati per riflettere i cambiamenti nelle condizioni economiche che si sono verificati dalla data delle operazioni effettuate a quei prezzi;
 - c) proiezioni dei flussi finanziari attualizzati basate su stime attendibili di flussi finanziari futuri. Dette proiezioni sono supportate dalle condizioni contrattuali di affitti e di altri contratti esistenti e, ove possibile, da evidenze di mercato dei canoni di locazione applicati correntemente a immobili simili, aventi la stessa ubicazione e che si trovano nelle stesse condizioni. I tassi di attualizzazione utilizzati riflettono le valutazioni correnti del mercato in merito all'incertezza dell'importo e della tempistica di detti flussi finanziari.
3. Nei casi in cui i dati di cui al comma 2 portano a valutazioni diverse di uno stesso immobile, l'impresa considera le motivazioni che conducono a tali differenze, al fine di determinare la stima di valutazione più rappresentativa.
4. Nel determinare la valutazione dell'immobile, l'impresa tiene conto della capacità di un operatore del mercato di ottenere benefici economici dal miglior utilizzo dell'immobile o dalla vendita dello stesso ad altro operatore del mercato che intenda utilizzarlo nel migliore dei modi.

Art. 15

(Immobili detenuti a fini di investimento e altri beni immobiliari: prove a sostegno della valutazione)

1. Se la valutazione del bilancio di solvibilità si basa su una perizia o su altre informazioni precedenti alla data di riferimento del bilancio, l'impresa, su richiesta dell'IVASS, è in grado di dimostrare che sono stati operati tutti gli aggiustamenti necessari per riflettere le variazioni di valore tra la data della perizia o di altre informazioni e la data di riferimento del bilancio.

Art. 16

(Passività finanziarie e merito di credito proprio dell'impresa)

1. Nel valutare le passività finanziarie, l'impresa utilizza tecniche atte a determinare il valore al quale le passività possono essere trasferite o regolate tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato, senza considerare eventuali aggiustamenti che tengono conto delle variazioni del merito di credito dell'impresa stessa verificatesi dopo la rilevazione iniziale. Tali tecniche di valutazione possono basarsi, in alternativa, su:
 - a) un approccio dal basso verso l'alto (c.d. approccio *bottom up*);
 - b) un approccio dall'alto verso il basso (c.d. approccio *top down*).

2. In un approccio dal basso verso l'alto (*c.d. bottom up approach*), l'impresa determina il proprio merito di credito al momento della rilevazione della specifica passività finanziaria. La parte del differenziale della curva di attualizzazione che si riferisce al merito di credito dell'impresa è mantenuta costante dopo la rilevazione iniziale. Nell'effettuare le successive valutazioni del valore della passività l'impresa calcola le variazioni derivanti dai mutamenti delle condizioni di mercato che influenzano il valore della passività finanziaria ma non anche quelle che influenzano il merito di credito dell'impresa.
3. Nel valutare i mutamenti delle condizioni di mercato che danno origine al rischio di mercato, l'impresa considera almeno le variazioni della relativa curva dei tassi di interesse privi di rischio, del prezzo delle materie prime, del tasso di cambio o di un indice di prezzi o di tassi.
4. In un approccio dall'alto verso il basso (*c.d. top down approach*), l'impresa determina l'importo della variazione nella valutazione di una passività finanziaria derivante dalla variazione del proprio merito di credito e lo esclude dalla valutazione.

Art. 17

(Partecipazioni in imprese controllate o partecipate: metodo del patrimonio netto IFRS)

1. L'impresa che applica l'articolo 13, paragrafo 5 degli Atti delegati per valutare le attività e passività di un'impresa controllata o partecipata con il metodo del patrimonio netto opera, quando necessario, gli aggiustamenti volti a rilevare e valutare le attività e le passività della propria controllata o partecipata conformemente con i principi IFRS, nel caso in cui la controllata o partecipata utilizzi un quadro contabile diverso dagli IFRS.
2. L'impresa che applica l'articolo 13, paragrafo 5, degli Atti delegati, su richiesta dell'IVASS è in grado di fornire una giustificazione sul motivo per cui non ha calcolato l'eccedenza di attività rispetto alle passività delle imprese controllate o partecipate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, degli Atti delegati.

Art. 18

(Partecipazioni in imprese controllate o partecipate: metodi alternativi di valutazione)

1. L'impresa che valuta le partecipazioni in imprese controllate e partecipate con metodi alternativi di valutazione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), degli Atti delegati, è in grado di spiegare, su richiesta dell'IVASS, il motivo per cui non è possibile rivalutare le attività e passività dell'impresa controllata e partecipata utilizzando il metodo di *default* di cui all'art. 10, paragrafo 2, degli Atti delegati o il metodo del patrimonio netto aggiustato.

Art. 19

(Passività potenziali derivanti da contratti sugli elementi dei fondi propri accessori)

1. Nella stipula di un contratto che rappresenta un elemento dei fondi propri accessori per la controparte, l'impresa:
 - a) disciplina le modalità attraverso le quali essa è informata dell'avvenuta autorizzazione alla classificazione del contratto quale elemento di fondi propri accessori per la controparte;

- b) valuta attentamente se rilevare tra le passività del proprio bilancio di solvibilità la corrispondente passività potenziale in conformità con l'articolo 11 degli Atti delegati.
2. Ove richiesto, l'impresa fornisce all'IVASS idonee giustificazioni per la mancata rilevazione nel bilancio di solvibilità della passività potenziale riferibile a ciascuno dei contratti di cui al comma 1 stipulato con un'altra impresa, anche se appartenente al gruppo, fornendo indicazioni dei casi in cui tale contratto abbia ricevuto l'autorizzazione come elemento dei fondi propri accessori dell'altra impresa. Dette giustificazioni sono rappresentate anche nella relazione di cui all'articolo 30-ter, comma 7 del Codice (ORSA).

Art. 20

(Imposte differite: rilevazione e valutazione)

1. L'impresa non attualizza le attività e le passività fiscali differite.
2. L'impresa compensa le attività fiscali differite e le passività fiscali differite solo se:
 - a) le è riconosciuto il diritto di compensare le attività fiscali correnti e le passività fiscali correnti e
 - b) le attività fiscali differite e le passività fiscali differite riguardano le imposte applicate dalla medesima autorità fiscale alla medesima impresa.
3. Quando ci sono differenze temporanee imponibili insufficienti, che dovrebbero annullarsi nello stesso esercizio in cui si annullerà la differenza temporanea deducibile, l'impresa valuta se realizzerà un reddito imponibile sufficiente negli esercizi futuri, nei quali può essere riportata una perdita fiscale derivante dall'attività fiscale differita.
4. Quando proietta i proventi imponibili e valuta la probabilità di avere redditi imponibili sufficienti in futuro, l'impresa:
 - a) prende in considerazione l'eventualità che anche una robusta serie storica di dati della redditività passata può non costituire evidenza sufficientemente oggettiva della redditività futura;
 - b) prende in considerazione il fatto che il grado di incertezza dei redditi imponibili futuri derivanti dal numero di nuove operazioni previste aumenta via via che l'orizzonte temporale della proiezione si allunga; ciò, in particolare, quando tali proventi attesi dovrebbero essere generati nei periodi al di fuori della pianificazione strategica dell'attività dell'impresa;
 - c) tiene conto del fatto che alcune norme fiscali possono ritardare o limitare il recupero di perdite fiscali e crediti d'imposta non utilizzati;
 - d) evita il doppio computo: in particolare i redditi imponibili derivanti dall'annullamento delle differenze temporanee imponibili, che sono stati utilizzati a sostegno della rilevazione di attività fiscali differite, sono esclusi dalla stima dei redditi imponibili futuri;
 - e) garantisce che, quando si effettuano proiezioni di redditi imponibili, tali proiezioni siano credibili e basate su ipotesi sostanzialmente in linea con quelle formulate per altre proiezioni di flussi finanziari. In particolare, le ipotesi sottese alle proiezioni sono coerenti con quelle poste alla base delle valutazioni delle riserve tecniche e delle attività nel bilancio di solvibilità operate ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 21

(Imposte differite: documentazione di supporto)

1. Su richiesta dell'IVASS, l'impresa, sulla base delle proprie evidenze fornisce quantomeno le informazioni riguardanti:
 - a) le cause delle differenze temporanee che possono portare alla rilevazione di imposte differite;
 - b) i principi di rilevazione e valutazione applicati per definire le imposte differite;
 - c) per ogni tipo di differenza temporale e per ogni tipo di perdita fiscale e di credito d'imposta non utilizzati, il calcolo dell'importo delle attività o passività fiscali differite rilevate, nonché le ipotesi che hanno portato alla determinazione di tale importo;
 - d) la descrizione della rilevazione delle attività fiscali differite, includendo almeno:
 - i) l'esistenza di eventuali differenze temporanee imponibili relative alla medesima autorità fiscale, alla medesima impresa e al medesimo tipo di imposta per cui si prevede l'annullamento nello stesso periodo dell'annullamento atteso per la differenza temporanea deducibile o che, se del caso, si tradurrebbero con importi imponibili a fronte dei quali le perdite fiscali e i crediti d'imposta non utilizzati possano essere utilizzati;
 - ii) nei casi in cui sussistono differenze temporanee imponibili insufficienti relative alla medesima autorità fiscale, alla medesima impresa e al medesimo tipo di imposta, documentazione attestante la probabilità che l'entità abbia redditi imponibili sufficienti relativi alle medesime autorità fiscali e alla medesima impresa e al medesimo tipo di imposta nello stesso periodo in cui si annullerà la differenza temporanea deducibile o nei periodi nei quali una perdita fiscale derivante dall'attività fiscale differita può essere riportata a esercizi successivi;
 - e) l'importo e la data di scadenza, se del caso, delle differenze temporanee deducibili, delle perdite fiscali e dei crediti di imposta non utilizzati per i quali le attività fiscali differite sono o non sono rilevate.

Art. 22

(Trattamento delle imposte differite nel caso in cui le imprese siano escluse dalla vigilanza del gruppo)

1. L'impresa applica i seguenti principi per la rilevazione delle imposte differite nel caso in cui le imprese controllate o partecipate siano escluse dal campo di applicazione della vigilanza del gruppo ai sensi dell'articolo 210-quater del Codice:
 - a) se le partecipazioni in imprese controllate o partecipate sono escluse dal campo di applicazione della vigilanza del gruppo ai sensi dell'articolo 210-quater, comma 1 del Codice, le imposte differite relative all'impresa esclusa non sono rilevate né a livello individuale né a livello di gruppo;
 - b) se le partecipazioni in imprese controllate o partecipate sono escluse dal campo di applicazione della vigilanza del gruppo ai sensi dell'articolo 210-quater, comma 2 del Codice, le imposte differite relative a tale impresa partecipata non sono rilevate a livello di gruppo.

**Capo IV
(Disposizioni in materia di gruppo)**

**Art. 23
(Ruolo dell'ultima società controllante italiana)**

1. L'ultima società controllante italiana, nell'elaborazione della propria politica di valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche ai fini di una sua applicazione su base consolidata, tiene conto degli aspetti di cui all'articolo 4.
2. L'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana approva la politica di valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche di cui al comma 1.
3. L'ultima società controllante italiana elabora linee guida in materia di valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche destinate alle imprese controllate e garantisce che le stesse siano attuate in modo coerente e continuativo all'interno dell'intero gruppo, tenendo conto delle specificità di ciascuna impresa nonché delle reciproche interdipendenze. Resta impregiudicata la responsabilità dell'organo amministrativo di ciascuna impresa del gruppo relativamente alla propria politica di valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche.

**Capo V
(Disposizioni transitorie e finali)**

**Art. 24
(Disposizioni transitorie)**

1. In sede di prima applicazione le imprese approvano la politica per la valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche di cui all'articolo 4 entro il 31 maggio 2017.

**Art. 25
(Pubblicazione)**

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

Art. 26
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal bilancio di solvibilità al 31 dicembre 2016.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO 1 – ALLEGATO ESEMPLIFICATIVO

Gli allegati al presente regolamento sono pubblicati sul sito www.ivass.it nella sezione Normativa / Normativa secondaria emanata da IVASS / Regolamenti

Regolamento n. 35 del 7 febbraio 2017

Regolamento concernente l'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilità) sezione II (formula standard), articolo 45-undecies, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – decreto delle assicurazioni private conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli 45-quinquies, 45-undecies 216-ter e 216-quinques del Codice;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare gli articoli 83, 87, 206, 207, 335 e 336;

VISTE le linee guida emanate da EIOPA in tema di calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)
- Art. 4 (Formula standard)

TITOLO II – BSCR

- Art. 5 (Calcolo del BSCR)
- Art. 6 (Metodo semplificato per la determinazione del requisito patrimoniale di alcuni moduli o sotto-moduli di rischio nel calcolo del BSCR)

TITOLO III – AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DELLE PERDITE DELLE RISERVE TECNICHE E DELLE IMPOSTE DIFFERITE

- Art. 7 (Calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite)

CAPO I - AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DI PERDITE DELLE RISERVE TECNICHE.

- Art. 8 (Calcolo del *net*BSCR)
- Art. 9 (Casi particolari di utili futuri)
- Art. 10 (Misure di gestione)

CAPO II - AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DI PERDITE DELLE IMPOSTE DIFFERITE

SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI DEL CALCOLO

- Art. 11 (Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite)

SEZIONE II - AMMISSIBILITÀ DELL'AGGIUSTAMENTO

- Art. 12 (Imposte differite nozionali ammissibili per l'aggiustamento)
- Art. 13 (Ammissibilità dell'aggiustamento in presenza di redditi imponibili futuri)
- Art. 14 (Accordi per la cessione di utili o perdite)
- Art. 15 (Redditi imponibili futuri derivanti da accordi di consolidamento fiscale nazionale)
- Art. 16 (Divieto di doppio computo)
- Art. 17 (Deroghe applicative)

SEZIONE III - INFORMATIVA SULL'AGGIUSTAMENTO

- Art. 18 (Informativa all'IVASS)

TITOLO IV – AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DI PERDITE DELLE RISERVE TECNICHE E DELLE IMPOSTE DIFFERITE A LIVELLO DI GRUPPO – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 19 (Ambito di applicazione)

CAPO I - AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DI PERDITE DELLE RISERVE TECNICHE A LIVELLO DI GRUPPO

Art. 20 (Calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo)

Art. 21 (Scenari rilevanti per il calcolo del *netBSCR* a livello di gruppo)

Art. 22 (Operazioni infragruppo)

Art. 23 (Calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo con metodo alternativo)

Art. 24 (Limite superiore)

CAPO II - AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DI PERDITE DELLE IMPOSTE DIFFERITE A LIVELLO DI GRUPPO

Art. 25 (Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite a livello di gruppo)

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

**TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 45-quinquies, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e lettera s) e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal Codice legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE e dal Regolamento delegato 35/2015 della Commissione europea. In aggiunta si intende per:
 - a) "Atti delegati": Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione;
 - b) "Codice": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74;
 - c) "ADJ": l'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 45-quinquies, comma 1, lettera c), del Codice;
 - d) "BSCR": il requisito patrimoniale di base (*Basic Solvency Capital Requirement*), di cui all'articolo art. 45-quinquies, comma 1, lettera a) del Codice;

- e) “*netBSCR*”: il requisito patrimoniale di solvibilità di base netto (*net Basic Solvency Capital Requirement*) di cui al paragrafo 2 dell’articolo 206 degli Atti delegati;
- f) “riserve FDB”: le riserve tecniche delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale, di cui all’articolo 25 degli Atti delegati;
- g) “SCR”: il requisito patrimoniale di solvibilità (*Solvency Capital Requirement*) di cui all’articolo 45-bis del Codice;
- h) “SCR_{operativo}”: il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all’articolo 45-quinquies, comma 1, lettera b), del Codice;
- i) “Imposte differite nozionali”: la variazione figurativa delle imposte differite dello stato patrimoniale di solvibilità a seguito dello scenario di perdita istantanea di cui all’articolo 207 degli Atti delegati, calcolata come differenza fra i seguenti importi:
 - le imposte differite ottenute sottoponendo le poste dello stato patrimoniale di solvibilità allo scenario di perdita di cui all’articolo 207 degli Atti delegati e
 - le imposte differite rilevate nello stato patrimoniale di solvibilità.Entrambi gli importi sono calcolati in coerenza con i principi di cui al Regolamento IVASS n. 34 del 7 febbraio 2017 sulla valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche.
Le imposte differite nozionali possono essere attive o passive;
- j) “Impresa inclusa nell’area di consolidamento” l’impresa di assicurazione o di riassicurazione consolidata ai sensi dell’articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), degli Atti delegati;
- k) “Accordo di consolidamento fiscale nazionale” accordo di partecipazione al regime della tassazione di gruppo di cui al Titolo II, Capo II, Sezione II del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR);
- l) “Ultima società controllante italiana” l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2 del Codice.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane.

Art. 4
(Formula standard)

1. Ai sensi dell’articolo 45-quinquies, comma 1 del Codice e del Titolo I, Capo V degli Atti delegati il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità con la formula standard viene attuato adottando la formula:

$$\text{SCR} = \text{BSCR} + \text{SCR}_{\text{operativo}} + \text{ADJ}$$

**TITOLO II
BSCR**

Art. 5
(Calcolo del BSCR)

1. Ai sensi degli articoli 45-sexies del Codice e 87 degli Atti delegati, l'impresa calcola il BSCR adottando la formula:

$$BSCR = \sqrt{\sum_{ij} Corr_{ij} * SCR_i * SCR_j} + SCR_{intangibles}$$

Dove:

- a) SCR_i è il modulo di rischio i e SCR_j è il modulo di rischio j;
 - b) \sum è la somma dei termini riferiti a tutte le combinazioni possibili di i e j;
 - c) $Corr_{ij}$ è il fattore di correlazione fra SCR_i ed SCR_j .
2. Nel calcolo di cui al comma 1 SCR_i e SCR_j sono costituiti dalle seguenti voci:
- a) $SCR_{non-life}$ è il requisito patrimoniale del modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni di cui all'articolo 45-septies, comma 2 del Codice e del Titolo I, Capo V, Sezione 2 degli Atti delegati;
 - b) SCR_{life} è il requisito patrimoniale del modulo del rischio di sottoscrizione per l'attività di assicurazione vita, di cui all'articolo 45-septies, comma 4, del Codice, e del Titolo I, Capo V, Sezione 3 degli Atti delegati;
 - c) SCR_{health} è il requisito patrimoniale del modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia, di cui all'articolo 45-septies, comma 6, del Codice, e del Titolo I, Capo V, Sezione 4 degli Atti delegati;
 - d) SCR_{market} è il requisito patrimoniale del modulo del rischio di mercato di cui all'articolo 45-septies, comma 8, del Codice, e del Titolo I, Capo V, Sezione 5 degli Atti delegati;
 - e) $SCR_{counterparty}$ è il requisito patrimoniale del modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui all'articolo 45-septies, comma 10, del Codice, e del Titolo I, Capo V, Sezione 6 degli Atti delegati;
 - f) $SCR_{intangibles}$ è il requisito patrimoniale per il rischio relativo alle attività immateriali di cui all'articolo 203 degli Atti delegati.
3. Nel calcolo di cui al comma 1 i fattori di correlazione $Corr_{ij}$ sono costituiti dai valori della riga i e della colonna j della seguente matrice di correlazione di correlazione:

i \ j	Mercato	Inadempimento	Vita	Malattia	Danni
Mercato	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25
Inadempimento	0,25	1,00	0,25	0,25	0,50
Vita	0,25	0,25	1,00	0,25	0,00
Malattia	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00
Danni	0,25	0,50	0,00	0,00	1,00

4. Ai fini del calcolo del BSCR di cui al comma 1, l'impresa, nella determinazione dell'impatto sui fondi propri di base di uno scenario della formula standard, ai sensi dell'articolo 83 degli Atti delegati:
 - a) mantiene invariato il valore delle riserve FDB; e
 - b) negli scenari che incidono sulla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, ricalcola le riserve tecniche delle prestazioni minime garantite.
5. L'impresa definisce le future misure di gestione di cui all'articolo 83, paragrafo 2, lettera a), degli Atti delegati, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 del presente articolo.

Art. 6

(Metodo semplificato per la determinazione del requisito patrimoniale di alcuni moduli o sottomoduli di rischio nel calcolo del BSCR)

1. Fatto salvo l'articolo 5, comma 2, nel caso in cui il calcolo di un modulo o di un sottomodulo del BSCR è basato sull'impatto di uno scenario, l'impresa può determinare il requisito di capitale per detto modulo o sottomodulo, a partire dal rispettivo modulo o sottomodulo utilizzato per la determinazione del *netBSCR* di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).
2. Ai fini del comma 1, l'impresa, per determinare il requisito patrimoniale per detto modulo o sottomodulo del BSCR,:
 - a) calcola le riserve FDB, tenendo in considerazione l'impatto dello scenario utilizzato ai fini del *netBSCR*;
 - b) calcola la differenza tra le riserve FDB prima dell'applicazione dello scenario e l'importo di cui alla lettera a);
 - c) aggiunge la differenza di cui alla lettera b) al requisito patrimoniale del pertinente modulo o sottomodulo del *netBSCR*.

TITOLO III

AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DELLE PERDITE DELLE RISERVE TECNICHE E DELLE IMPOSTE DIFFERITE

Art. 7

(Calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite)

1. Ai sensi dell'articolo 45-undecies del Codice e del Titolo I, Capo V, Sezione 9 degli Atti delegati l'impresa, nella determinazione di ADJ, considera:
 - a) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche, determinato, ai sensi dell'articolo 206 degli Atti delegati, sulla base del BSCR, del *netBSCR* e delle riserve FDB;
 - b) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite, determinato ai sensi dell'articolo 207 degli Atti delegati.

Capo I
(Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche)

Art. 8
(Calcolo del *netBSCR*)

1. Ai fini del calcolo del *netBSCR* di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), l'impresa, nel determinare l'impatto sulle riserve FDB, di uno scenario di cui all'articolo 206, paragrafo 2, lettera b) degli Atti Delegati, prende in considerazione l'impatto dello scenario sugli utili futuri rilevanti alla determinazione delle riserve FDB e sulle future misure di gestione che portano alla determinazione di detti utili futuri al verificarsi dello scenario.
2. Nel calcolo del *netBSCR* di cui al comma 1, l'impresa considera gli stress sui tassi di interesse previsti dalla formula standard, incluse le modifiche alla pertinente struttura a termine dei tassi di interesse privi di rischio utilizzata per il calcolo delle FDB.

Art. 9
(Casi particolari di utili futuri)

1. Nel caso in cui le ipotesi sulle future misure di gestione adottate al verificarsi di uno scenario di cui all'articolo 206, paragrafo 2, lettera b) degli Atti Delegati, includono la variazione dei futuri tassi di bonus, l'impresa determina la misura di detta variazione in funzione della natura e della portata dello scenario.

Art. 10
(Misure di gestione)

1. L'impresa formula ipotesi sulle future misure di gestione, di cui all'articolo 206, paragrafo 2, lettera b) degli Atti delegati, avuto riguardo agli utili futuri rilevanti alla determinazione delle riserve FDB, in coerenza con le proprie prassi gestionali.
2. Nel calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), l'impresa formula ipotesi sulle future misure di gestione ad un livello di granularità che riflette tutte le limitazioni giuridiche, regolamentari o contrattuali, rilevanti e pertinenti, riferibili alla determinazione degli utili futuri rilevanti alla determinazione delle riserve FDB.

Capo II
(Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite)

Sezione I
(Principi generali del calcolo)

Art. 11
(Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite)

1. L'impresa calcola l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite sulla base della eventuale rilevazione di imposte differite nozionali attive e della loro ammissibilità ai sensi della Sezione II del presente Regolamento.
2. Coerentemente con l'articolo 15, paragrafo 1, degli Atti delegati, nel calcolo di cui al comma 1, l'impresa considera le imposte differite nozionali generate da tutte le attività

e passività rilevate nello stato patrimoniale di solvibilità valutato nell'ipotesi che si sia verificato lo scenario di perdita di cui all'articolo 207 degli Atti delegati.

3. In deroga a quanto disposto al comma 2, l'impresa, nel determinare le imposte differite nozionali, può adottare un approccio basato su una o più aliquote fiscali medie, a condizione di potere dimostrare che tali aliquote fiscali medie sono adeguate e che l'approccio adottato non comporta un errore sostanziale nel calcolo dell'aggiustamento.
4. L'impresa calcola l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite operando ad un livello di granularità che rispecchi le discipline fiscali rilevanti e pertinenti di tutti i regimi fiscali applicabili.
5. Nei casi di utilizzo di aliquote fiscali medie, ai sensi del comma 3, se il calcolo dell'aggiustamento operato a livello aggregato non rispecchia tutte le discipline fiscali rilevanti e pertinenti dei regimi fiscali applicabili, l'impresa attribuisce la perdita di cui all'articolo 207, paragrafo 1, degli Atti delegati, alle cause che l'hanno generata, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 207, paragrafo 5, degli Atti delegati.
6. Nei casi in cui l'attribuzione di cui al comma 5 non riflette tutte le discipline rilevanti e pertinenti dei regimi fiscali applicabili, l'impresa imputa la perdita alle poste dello stato patrimoniale di solvibilità con un livello di granularità sufficiente da rispecchiare tutte le discipline fiscali rilevanti e pertinenti dei regimi fiscali applicabili.

Sezione II (Ammissibilità dell'aggiustamento)

Art. 12

(Imposte differite nozionali ammissibili per l'aggiustamento)

1. Ai sensi dell'articolo 207, paragrafi 3 e 4, degli Atti delegati, l'impresa considera ammissibili per il calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite le imposte differite nozionali attive condizionatamente alla loro natura temporanea e nella misura in cui sono consentite compensazioni nel pertinente regime fiscale a fronte di passività fiscali differite o probabili redditi imponibili futuri.
2. Fatte salve del disposizioni di cui all'articolo 207, paragrafi 3 e 4 degli Atti delegati, nel calcolo dell'aggiustamento di cui al comma 1, l'impresa include anche le eventuali imposte differite nozionali passive.

Art. 13

(Ammissibilità dell'aggiustamento in presenza di redditi imponibili futuri)

1. Se l'ammissibilità delle imposte differite nozionali attive deriva da una valutazione di redditi imponibili futuri, l'impresa considera ammissibili le imposte differite nozionali attive nei limiti in cui è verosimile che potrà disporre di redditi imponibili futuri dopo aver subito la perdita istantanea di cui all'articolo 207, paragrafo 1, degli Atti delegati.
2. Ai fini del comma 1, l'impresa utilizza tecniche adeguate per valutare:
 - a) il carattere temporaneo delle imposte differite nozionali attive;

- b) la tempistica di realizzo dei probabili redditi imponibili futuri di cui al comma 1, basata su ipotesi prudenti riguardanti l'impresa stessa e il mercato dopo il verificarsi dello scenario di perdita di cui all'articolo 207 degli Atti delegati.
3. L'impresa opera le valutazioni prudenti di cui al comma 2, lettera b):
- a) in applicazione dell'articolo 20 del Regolamento IVASS n. 34 del 7 febbraio 2017 concernente la valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche;
 - b) identificando future misure di gestione in modo conforme a quanto disciplinato nell'articolo 23 degli Atti delegati e coerente con lo scenario di perdita di cui all'articolo 207 degli Atti delegati;
 - c) rivedendo le previsioni relative all'evoluzione futura delle variabili di mercato che incidono sugli attivi dello stato patrimoniale di solvibilità sensibili ai rischi finanziari e di mercato sulla base di ipotesi prudenti, che tengano conto dello scenario di perdita di cui all'articolo 207 degli Atti delegati;
 - d) rivedendo le stime relative alla nuova produzione (*new business*) nel contesto dello scenario di perdita di cui all'articolo 207 degli Atti delegati, tenendo conto dell'impatto negativo che esso è suscettibile di produrre su *pricing* dei prodotti, profittabilità del mercato, domanda di assicurazione, coperture riassicurative e altre variabili macroeconomiche;
 - e) individuando un orizzonte temporale definito e dei parametri di riduzione progressivi crescenti nel tempo da applicare ai probabili redditi imponibili futuri prospettati tenuto conto dello scenario di perdita di cui all'articolo 207 degli Atti delegati.
4. Considerato il grado di incertezza connesso alle previsioni sull'attività dell'impresa a seguito del verificarsi della perdita dell'articolo 207 degli Atti delegati, nel rispetto del principio di prudenza, l'impresa, per le proiezioni che si collocano al di fuori dell'orizzonte temporale triennale, applica parametri di riduzione non inferiori a:
- a) il 20 per cento per i probabili redditi imponibili futuri del 4° anno di proiezione;
 - b) il 40 per cento per i probabili redditi imponibili futuri dei 5° anno di proiezione;
 - c) il 60 per cento per i probabili redditi imponibili futuri dei 6° anno di proiezione;
 - d) l'80 per cento per i probabili redditi imponibili futuri del 7° anno di proiezione;
 - e) il 100 per cento per i probabili redditi imponibili futuri dell'8° anno di proiezione e degli eventuali successivi anni di proiezione.
5. In casi eccezionali, debitamente motivati, l'impresa può derogare dal comma 4. L'impresa in particolare deve dimostrare che l'orizzonte temporale considerato e i parametri di riduzione adottati sono definiti in modo prudente e maggiormente coerente con la prevedibile attività dell'impresa, tenuto conto dello scenario di perdita di cui all'articolo 207 degli Atti delegati. In tali casi, le motivazioni alla base dell'utilizzo della deroga, le ipotesi adottate, le annesse giustificazioni e il relativo impatto sul calcolo dell'aggiustamento sono specificamente valutati, con delibera, dall'organo amministrativo dell'impresa e adeguatamente documentati nell'ambito dell'informativa all'IVASS di cui all'articolo 18.

Art. 14

(Accordi per la cessione di utili o perdite)

1. Ai fini delle valutazione di ammissibilità di cui all'articolo 12, l'impresa considera gli effetti derivanti da:
 - a) contratti di cessione di utili o perdite ad altra impresa;
 - b) vincoli derivanti da contratti, stipulati ai sensi della normativa fiscale in vigore, in base ai quali sia prevista la cessione di utili o perdite ad altra impresa;
 - c) vincoli derivanti da contratti in base ai quali la cessione di utili o perdite è prevista o si palesa attraverso una compensazione di perdite con gli utili di un'altra impresa ai sensi delle norme di consolidamento fiscale in vigore;che l'impresa ha eventualmente stipulato o cui è soggetta in virtù di altri accordi.
2. Nei casi in cui, in forza di un contratto è verosimile che l'impresa (cd. impresa cedente) possa trasferire ad altra impresa (cd. impresa ricevente) la perdita derivante dall'applicazione dello scenario di cui all'articolo 207, paragrafo 1, degli Atti delegati, l'impresa cedente determina l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite considerando solo gli importi in corrispettivo o le altre prestazioni esigibili dall'impresa, derivanti dal trasferimento delle perdite fiscali nozionali.
3. L'impresa cedente considera gli importi in corrispettivo o le altre prestazioni esigibili, di cui al comma 2, solo se:
 - a) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite, calcolato ipotizzando di non trasferire la perdita, è ammissibile ai sensi dell'articolo 12;
 - b) l'accordo contrattuale, di cui al comma 2, è efficace e opponibile da parte dell'impresa cedente rispetto al trasferimento delle perdite fiscali.
4. Se gli importi in corrispettivo o le altre prestazioni esigibili dall'impresa, di cui al comma 2, sono subordinati:
 - a) alla situazione di solvibilità o alla situazione fiscale dell'impresa ricevente; o
 - b) alla situazione del consolidamento fiscale esistente (unità fiscale) nel suo insieme,l'impresa cedente determina l'importo del pagamento o delle prestazioni esigibili sulla base di una stima attendibile dell'importo che si aspetta di ricevere come corrispettivo della perdita ceduta.
5. L'impresa cedente verifica che l'impresa ricevente è in grado di onorare le proprie obbligazioni in presenza di scenari di perdita.
6. Qualora l'impresa ricevente è una impresa di assicurazione o riassicurazione soggetta al regime Solvency II gli scenari di perdita di cui al comma 5 sono quelli previsti ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa ricevente.
7. L'impresa cedente nel calcolo delle imposte differite nozionali riflette anche qualsiasi imposta dovuta sugli importi in corrispettivo o le altre prestazioni esigibili di cui al comma 2.

8. L'impresa ricevente, di cui al comma 6, non rileva la perdita oggetto di cessione nel calcolo del proprio aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite.
9. L'esistenza di accordi o contratti per il trasferimento di perdite tassabili ad un'altra impresa del gruppo non è motivo sufficiente per giustificare l'utilizzo della capacità di assorbimento delle perdite per le imposte differite. Pertanto, l'impresa che non può fornire evidenza convincente che potrà disporre di passività fiscali differite rilevate nello stato patrimoniale di solvibilità prima dell'applicazione dello scenario di perdita di cui all'articolo 207 degli Atti delegati o di probabili redditi imponibili futuri a livello individuale a fronte dei quali poter utilizzare le perdite fiscali, non può considerare alcun aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle imposte differite nel calcolo del proprio requisito patrimoniale di solvibilità, anche se, in futuro, potrebbe ricevere il pagamento con un trasferimento della perdita fiscale ad una società del gruppo.
10. L'impresa che può fornire evidenza convincente di disporre di passività fiscali differite rilevate nello stato patrimoniale di solvibilità prima dell'applicazione dello scenario di perdita di cui all'articolo 207 degli Atti delegati o di probabili redditi imponibili futuri a livello individuale a fronte dei quali potrebbe utilizzare le perdite fiscali, ma che è vincolata da accordi o intese al trasferimento di perdite fiscali o, in mancanza di un accordo formale o un'intesa, possa comunque scegliere di trasferire la perdita ad un'altra società per un valore inferiore a quello al quale potrebbe utilizzare lei stessa la perdita, considera solo tale valore più basso nel calcolo del proprio requisito patrimoniale di solvibilità.

Art. 15

(Redditi imponibili futuri derivanti da accordi di consolidamento fiscale nazionale)

1. Ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 13, l'impresa che aderisce ad un accordo di consolidamento fiscale nazionale può, in deroga all'articolo 14, commi 9 e 10, valutare l'ammissibilità degli importi in corrispettivo o delle altre prestazioni esigibili, di cui all'articolo 14, comma 2, anche considerando gli effetti di probabili redditi imponibili futuri prodotti da altre imprese che aderiscono all'accordo di consolidamento fiscale nazionale, purché sia in grado di dimostrare, con idonee evidenze documentali, che i probabili redditi imponibili futuri sono stati valutati:
 - a) nel rispetto di durata e modalità previsti dall'accordo di consolidamento fiscale nazionale vigente;
 - b) nel rispetto dell'articolo 14, commi da 1 a 8;
 - c) applicando alle imprese di assicurazione o riassicurazione aderenti all'accordo di cui alla lettera a) il rispettivo scenario di perdita di cui all'articolo 207, paragrafo 1, degli Atti delegati e le ipotesi relative alla proiezione dei probabili redditi imponibili futuri di cui all'articolo 13;
 - d) riducendo gli utili delle imprese diverse dalle imprese di assicurazione o riassicurazione aderenti all'accordo di cui alla lettera a) per tenere conto di scenari di perdita equivalenti a quelli dell'articolo 207, paragrafo 1, degli Atti delegati e applicando a dette imprese ipotesi di recupero prudenti;
 - e) sulla base di evidenze documentali prodotte dall'impresa fiscalmente consolidante che assicuri che le proiezioni dei probabili redditi imponibili futuri del gruppo siano prudenti e che la ripartizione degli stessi tra le imprese aderenti all'accordo sia operata in modo coerente.

2. Nel caso di applicazione del comma 1, le motivazioni alla base dell'utilizzo della deroga del presente articolo, le ipotesi adottate, le annesse giustificazioni e il relativo impatto sul calcolo dell'aggiustamento sono specificamente valutati, con delibera, dall'organo amministrativo dell'impresa e adeguatamente documentati nell'ambito dell'informativa all'IVASS di cui all'articolo 18.

Art. 16

(Divieto di doppio computo)

1. L'impresa, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 15 degli Atti delegati, garantisce che gli elementi presi a riferimento per le compensazioni di cui agli articoli 13 e 15 ai fini dell'ammissibilità delle imposte differite nozionali attive escludono gli importi già alla base della determinazione delle imposte differite attive rilevate nello stato patrimoniale di solvibilità dell'impresa.

(Deroghe applicative)

1. L'impresa può non tener conto delle imposte differite nozionali se risulta troppo oneroso dimostrarne l'ammissibilità.

**Sezione III
(Informativa sull'aggiustamento)**

Art. 18

(Informativa all'IVASS)

1. In applicazione dell'articolo 27 del Regolamento IVASS n. 33 del 6 dicembre 2016, l'impresa:
 - a) nella relazione di cui all'articolo 304, comma 1, lettera b) degli Atti delegati, Sezione "E.2 Requisito patrimoniale di solvibilità e requisito patrimoniale minimo", fornisce le informazioni specifiche concernenti il calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle imposte differite di cui allo schema contenuto nell'Allegato 1, punto A, al presente Regolamento.
 - b) trasmette all'IVASS dati quantitativi inerenti al calcolo della LAC DT, di cui all'elenco contenuto nell'Allegato 1, punto B, al presente Regolamento, seguendo le istruzioni tecniche impartite dall'IVASS.

**TITOLO IV
AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DI PERDITE DELLE
RISERVE TECNICHE E DELLE IMPOSTE DIFFERITE A LIVELLO DI GRUPPO –
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 19

(Ambito di applicazione)

1. L'ultima società controllante italiana che determina, ai sensi dell'articolo 4, il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo con il metodo dei conti consolidati, o come combinazione del metodo della deduzione e aggregazione con quello dei conti consolidati ai sensi degli articoli 216-ter e 216-quinquies del Codice e del Regolamento IVASS sulla solvibilità di gruppo, calcola l'aggiustamento per la capacità

di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite prendendo a riferimento i soli dati consolidati calcolati ai sensi dell'articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c) degli Atti delegati sulla base delle disposizioni di cui al presente Titolo.

2. Nel calcolo del requisito patrimoniale di gruppo, di cui all'articolo 4, operato con il metodo della deduzione e aggregazione l'ultima società controllante italiana nel calcolare il requisito patrimoniale di gruppo sulla base dei requisiti patrimoniali individuali non opera l'aggiustamento di cui al comma 1.

Capo I
(Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite
delle riserve tecniche a livello di gruppo)

Art. 20

(Calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento
di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo)

1. L'ultima società controllante italiana nel determinare l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo, applica l'articolo 7, comma 1, lettera a) considerando:
 - a) le riserve FDB riferite ai dati consolidati ai sensi dell'articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c) degli Atti delegati e nel rispetto dell'articolo 22 del presente Regolamento;
 - b) il *netBSCR* calcolato secondo le disposizioni di cui all'Allegato 2 e nel rispetto dell'articolo 21 del presente Regolamento;
 - c) il BSCR riferito ai dati consolidati ai sensi dell'articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c) degli Atti delegati.

Art. 21

(Scenari rilevanti per il calcolo del *netBSCR* a livello di gruppo)

1. Quando nel calcolo del *netBSCR*, in corrispondenza di un sottomodulo di rischio, la formula standard richiede di operare una scelta tra scenari alternativi, l'ultima società controllante italiana individua come rilevante a livello di gruppo, lo scenario che, a livello di gruppo, determina il requisito di solvibilità netto più alto per il sottomodulo considerato.
2. L'ultima società controllante italiana applica lo scenario rilevante, di cui al comma 1, ai dati pertinenti di ciascuna impresa inclusa nell'area di consolidamento ai sensi dell'articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), degli Atti delegati.

Art. 22

(Operazioni infragruppo)

1. Nei casi in cui nei dati consolidati le riserve FDB delle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione sono aggiustate per tenere conto di operazioni infragruppo in coerenza con l'articolo 339, paragrafo 2 degli Atti delegati, anche l'importo complessivo delle riserve FDB a livello di gruppo, utilizzato ai fini del calcolo di cui all'articolo 20 del presente Regolamento è aggiustato in modo coerente.

Art. 23

(Calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo con metodo alternativo)

1. In deroga all'articolo 20, quando vi è un ragionevole livello di omogeneità fra le riserve FDB dell'ultima società controllante italiana e quelle delle imprese che rientrano nell'area di consolidamento ai sensi dell'articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), degli Atti delegati, l'ultima società controllante italiana calcola l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo secondo le disposizioni di cui all'Allegato 3.
2. L'ultima società controllante italiana dimostra, su richiesta dell'IVASS, che sussiste un ragionevole livello di omogeneità fra le riserve FDB all'interno del gruppo, secondo l'attività e il profilo di rischio del gruppo.

Art. 24

(Limite superiore)

1. L'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo, di cui al presente Capo, non supera la somma degli aggiustamenti per l'assorbimento delle perdite delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che rientrano nell'area di consolidamento ai sensi dell'articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), degli Atti delegati.

Capo II

(Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite a livello di gruppo)

Art. 25

(Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite a livello di gruppo)

1. L'ultima società controllante italiana calcola l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite a livello di gruppo secondo le disposizioni di cui all'Allegato 4.

**TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 26

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dai calcoli del Requisito Patrimoniale di Solvibilità riferiti all'esercizio 2016.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO 1 – INFORMATIVA ALL'IVASS SULL'AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DELLE IMPOSTE DIFFERITE, UTILIZZATO NEL CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DEL REGOLAMENTO.

ALLEGATO 2 – CALCOLO DEL *NETBSCR* DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DEL REGOLAMENTO

ALLEGATO 3 – CALCOLO DELL'AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DELLE PERDITE DELLE RISERVE TECNICHE A LIVELLO DI GRUPPO DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DEL REGOLAMENTO

ALLEGATO 4 – CALCOLO DELL'AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DI PERDITE DELLE IMPOSTE DIFFERITE A LIVELLO DI GRUPPO DI CUI ALL'ARTICOLO 25 DEL REGOLAMENTO

Gli allegati al presente regolamento sono pubblicati sul sito www.ivass.it nella sezione Normativa / Normativa secondaria emanata da IVASS / Regolamenti

Regolamento n. 36 del 28 febbraio 2017

Regolamento recante disposizioni relative alla comunicazione all'IVASS di dati e informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi e analisi relative al mercato assicurativo ai sensi dell'articolo 190-bis del titolo XIV (vigilanza sulle imprese e sugli intermediari), capo I (disposizioni generali), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 112 del 9 dicembre 2014, n. 70 del 4 agosto 2015, n. 77 del 23 settembre 2015, n. 102 del 25 novembre 2015 e n. 6 del 19 gennaio 2017, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 34, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e successive modifiche e integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, come modificato e integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, l'articolo 190-bis (Informazioni statistiche), che regola la raccolta di informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo e conferisce all'IVASS il potere di stabilirne la periodicità, le modalità, i contenuti ed i termini per la relativa trasmissione; visto inoltre l'articolo 5 (Autorità di vigilanza), comma 3, ai sensi del quale l'IVASS promuove la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione delle linee di politica assicurativa;

VISTO il Provvedimento IVASS n. 53, del 6 dicembre 2016, recante modifiche al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, e al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali;

VISTO il Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016, recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali ai sensi degli articoli 51-bis, 51-ter, 51-quater del Titolo IV, Capi I e II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, come modificato e integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

VISTA la Circolare n. 53 del 23 giugno 1986, recante disposizioni per la raccolta dei dati anagrafici degli enti e delle imprese di assicurazione e riassicurazione, e le successive comunicazioni con cui sono state fornite indicazioni sulla modalità di trasmissione di tali informazioni;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi e, in particolare, l'articolo 5, recante deroga al principio di parità di trattamento tra uomini e donne nei servizi assicurativi e altri servizi finanziari, come disciplinato dall'articolo 55-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna), novellato dall'articolo 25 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea 2013 – bis);

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

CONSIDERATA l'evoluzione delle basi di dati anagrafiche IVASS, a seguito dell'entrata in vigore nel 2007 del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, nel 2008 degli Albi delle Imprese e dei Gruppi e nel 2016 del Registro anagrafico dei segnalanti per la BCE (Lettera al mercato IVASS n. 65848/16 del 31 marzo 2016);

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)
- Art. 4 (Raccolta di dati e informazioni a fini statistici)
- Art. 5 (Politica delle informazioni statistiche)
- Art. 6 (Qualità dei dati)

TITOLO II – DATI SUL BILANCIO DI ESERCIZIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE STATISTICHE

CAPO I – BILANCIO DI ESERCIZIO

- Art. 7 (Informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio)
- Art. 8 (Trasmissione all'IVASS delle informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio)

CAPO II – ANTICIPAZIONI DEI DATI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE STATISTICHE

- Art. 9 (Informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio, comprensive delle informazioni integrative statistiche)
- Art. 10 (Trasmissione all'IVASS delle informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio, comprensive delle informazioni integrative statistiche)

TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 11 (Abrogazioni e disposizioni transitorie)
- Art. 12 (Pubblicazione)
- Art. 13 (Entrata in vigore)

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 190-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, come modificato e integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Regolamenti

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni e le classificazioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione europea, dal Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 e dal Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.

Art. 3 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica ai destinatari della vigilanza di cui all'articolo 6 del Codice delle Assicurazioni Private.
2. Per le informazioni di cui al Titolo II, Capi I e II, il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana e alle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo.

Art. 4 (Raccolta di dati e informazioni a fini statistici)

1. La raccolta di dati e informazioni a fini statistici avviene esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni tecniche fornite dall'IVASS, rese disponibili sul sito dell'Istituto.
2. Alle raccolte dati già disposte con lettere al mercato o circolari, di cui all'allegato 1, relative a rilevazioni, indagini di mercato e studi che l'IVASS promuove anche ai fini della conoscenza del mercato assicurativo, si applicano le norme previste dal Titolo I del presente Regolamento.

Art. 5 (Politica delle informazioni statistiche)

1. Il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409-*octies* del Codice civile, il consiglio di gestione, ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale, approva la politica scritta delle informazioni statistiche.
2. La politica scritta delle informazioni statistiche descrive, con chiarezza e con un livello di dettaglio adeguato alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività aziendale:
 - a) gli obiettivi perseguiti dalla politica;
 - b) i processi e le procedure per attuare un sistema di registrazione e *reporting* dei dati in grado di tracciare tempestivamente tutte le operazioni aziendali e di produrre informazioni complete e aggiornate sulle attività aziendali e sull'evoluzione dei rischi,

- nonché le procedure da applicare nella segnalazione dei dati e delle informazioni con finalità statistica all'IVASS;
- c) i ruoli, le funzioni e le responsabilità coinvolte nella gestione dei dati statistici, tra cui la nomina del referente unico per la comunicazione delle informazioni statistiche all'IVASS, il quale rappresenta il riferimento dell'Istituto per tutti gli adempimenti di natura statistica, è il destinatario di istruzioni sul contenuto e sulla compilazione delle rilevazioni e può essere convocato presso l'IVASS per riunioni tecniche;
 - d) i controlli per assicurare nel continuo la qualità dei dati, con particolare riferimento all'integrità, alla completezza e alla correttezza dei dati conservati e delle informazioni rappresentate, nonché ai presidi per l'adempimento puntuale degli obblighi informativi verso l'IVASS;
 - e) la verifica, almeno annuale, della conformità dell'operatività aziendale con la politica delle informazioni statistiche nonché dell'efficacia e dell'adeguatezza di tale politica alla tempestiva produzione e trasmissione all'IVASS dei dati e delle informazioni stesse.
- 3. La politica delle informazioni statistiche di cui al comma 1 è coordinata con la politica sulle informazioni da fornire all'IVASS ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera m), del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 e tiene conto delle indicazioni fornite nell'allegato 2 del presente Regolamento.
 - 4. La nomina o la sostituzione del referente unico per la comunicazione delle informazioni statistiche all'IVASS, sono comunicate all'IVASS entro 15 giorni dall'approvazione, secondo le istruzioni tecniche, rese disponibili sul sito dell'Istituto.
 - 5. Le imprese nazionali e le rappresentanze in Italia di imprese con sede legale in uno Stato estero, ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento, comunicano all'IVASS la nomina o la sostituzione del referente unico e la modifica di ogni elemento informativo richiesto relativo a tale referente, esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni tecniche fornite dall'IVASS, rese disponibili sul sito dell'Istituto.

Art. 6
(Qualità dei dati)

- 1. Nei casi di mancato rispetto delle modalità e del termine di trasmissione dei dati previsti dal presente Regolamento, nonché della inosservanza dei criteri di qualità previsti dall'articolo 190, comma 1-ter, del Codice delle Assicurazioni Private, trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 310, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private.

TITOLO II
DATI SUL BILANCIO DI ESERCIZIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE STATISTICHE

Capo I
(Bilancio di esercizio)

Art. 7

(Informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio)

1. L'impresa fornisce all'IVASS le seguenti informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio, il cui dettaglio è riportato nell'allegato 3, secondo le istruzioni di cui all'allegato 4 e con le modalità previste dall'articolo 4 del presente Regolamento:
 - Modulo 10 Rami danni - Dettaglio delle riserve tecniche;
 - Modulo 22 Assicurazioni danni - Rendiconto dell'attività svolta dalla sede secondaria istituita in uno Stato membro dell'Unione Europea o aderente allo Spazio economico europeo;
 - Modulo 23 Assicurazioni vita - Rendiconto dell'attività svolta dalla sede secondaria istituita in uno Stato membro dell'Unione Europea o aderente allo Spazio economico europeo;
 - Modulo 25 Assicurazioni danni - Rendiconto tecnico dell'attività svolta dalla sede italiana;
 - Modulo 26 Assicurazioni vita - Rendiconto tecnico dell'attività svolta dalla sede italiana;
 - Modulo 30 Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione regionale dei sinistri pagati e riservati dei rami 10 e 12;
 - Modulo 37 Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione provinciale dei premi contabilizzati;
 - All. 1 al 37 Assicurazioni danni - Attività svolta in regime di libertà di prestazione di servizi in Stati terzi - Dettaglio dei premi del lavoro diretto per Stato;
 - Modulo 38 Assicurazioni vita - Assicurazioni individuali - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione regionale dei premi contabilizzati;
 - Modulo 39 Assicurazioni vita - Assicurazioni collettive - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione regionale dei premi contabilizzati;
 - Modulo 40 Assicurazioni vita - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione provinciale dei premi contabilizzati;
 - All. 1 al 40 Assicurazioni vita - Attività svolta in regime di libertà di prestazione di servizi in Stati terzi - Dettaglio dei premi del lavoro diretto per Stato.

2. L'impresa fornisce le informazioni relative al contenzioso r.c. auto e natanti – portafoglio del lavoro diretto italiano, il cui dettaglio è contenuto nell'allegato 5, secondo le istruzioni di cui all'allegato 6.

3. L'impresa che esercita esclusivamente la riassicurazione non è tenuta a compilare i moduli di cui all'allegato 3, contrassegnati dai numeri 22, 23, 25, 26, 30 e dal 37 al 40 e relativi allegati.
4. I moduli di cui al comma 1 sono redatti in migliaia di euro, senza cifre decimali.
5. I dati riportati nelle informazioni statistiche di cui al comma 1 devono trovare corrispondenza con quelli indicati nel bilancio di esercizio.

Art. 8

(Trasmissione all'IVASS delle informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio)

1. L'impresa trasmette all'IVASS, entro un mese dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, le informazioni statistiche, di cui all'articolo 7 al presente Regolamento.

Capo II

(Anticipazioni dei Dati del Bilancio di Esercizio e Informazioni Integrative Statistiche)

Art. 9

(Informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio, comprensive delle informazioni integrative statistiche)

1. L'impresa fornisce all'IVASS le seguenti informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio dell'anno precedente e le informazioni integrative statistiche, il cui dettaglio è riportato nell'allegato 7, secondo le istruzioni di cui all'allegato 8 e con le modalità previste dall'articolo 4 del presente Regolamento:

Prospetto 1	Rami danni (sezione A);
Prospetto 1.1	Informazioni integrative statistiche - Rami danni;
Prospetto 2	Rami vita (sezione A);
Prospetto 2.1	Informazioni integrative statistiche - Rami vita;
Prospetto 3.1a	Informazioni integrative statistiche - Localizzazione geografica della raccolta premi – Rami danni;
Prospetto 3.1b	Informazioni integrative statistiche - Attività svolta tramite imprese estere controllate da imprese con sede legale in Italia - Rami danni;
Prospetto 3.2a	Informazioni integrative statistiche - Localizzazione geografica della raccolta premi - Rami vita;
Prospetto 3.2b	Informazioni integrative statistiche - Attività svolta tramite imprese estere controllate da imprese con sede legale in Italia - Rami vita;
Prospetto 4.1	Conto Economico - Rami danni;
Prospetto 4.1.1	Informazioni integrative statistiche - Conto economico - Rami danni;
Prospetto 4.2	Conto Economico - Rami vita;

Regolamenti

Prospetto 4.2.1	Informazioni integrative statistiche - Conto economico - Rami vita;
Prospetto 5	Assicurazioni danni - Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - Portafoglio italiano;
Prospetto 5.a Sez. I	Informazioni integrative statistiche - Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni - Portafoglio italiano;
Prospetto 5.a Sez. II	Informazioni integrative statistiche - Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni - Portafoglio estero;
Prospetto 5.b Sez. I	Informazioni integrative statistiche - Premi contabilizzati nei singoli rami danni - Portafoglio italiano;
Prospetto 5.b Sez. II	Informazioni integrative statistiche - Premi contabilizzati nei singoli rami danni - Portafoglio estero;
Prospetto 5.1	Informazioni tecniche relative ai rami 10 + 12 - Portafoglio italiano - lavoro diretto;
Prospetto 5.2	Portafoglio italiano - lavoro diretto - Generazioni N-1 e precedenti (rami 10+12);
Prospetto 5.3a	Informazioni tecniche relative ai rami 10 + 12 - Portafoglio italiano - lavoro diretto - importo sinistri;
Prospetto 5.3b	Informazioni tecniche relative ai rami 10 + 12 - Portafoglio italiano - lavoro diretto - numero sinistri;
Prospetto 6	Rami vita - Portafoglio diretto italiano - Dettaglio per ramo dei premi contabilizzati, oneri relativi ai sinistri, riscatti, capitali e rendite maturati;
Prospetto 6.1 Sez. I	Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita - Informazioni sulle Assicurazioni di rendita di ramo I, sulle operazioni del ramo VI e sui Contratti ex articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 252/2005 nonché sulle assicurazioni di ramo III - Portafoglio italiano;
Prospetto 6.1 Sez. II	Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita - Altre Informazioni sui premi delle assicurazioni sulla vita (8) - Portafoglio italiano;
Prospetto 6.2 Sez. I	Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita - Informazioni sulle Assicurazioni di rendita di ramo I, sulle operazioni del ramo VI e sui Contratti ex articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 252/2005 nonché sulle assicurazioni di ramo III - Portafoglio estero;
Prospetto 6.2 Sez. II	Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita - Altre Informazioni sui premi delle assicurazioni sulla vita - Portafoglio estero;
Prospetto 6.2 Sez. III	Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita - Informazioni sui premi delle assicurazioni sulla vita - totale rami - Prospetto riepilogativo - Portafoglio italiano ed estero;

Prospetto 6.3	Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita - Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - Portafoglio italiano;
Prospetto 6.4 Sez. I	Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita - Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami vita - Portafoglio italiano;
Prospetto 6.4 Sez. II	Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita - Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami vita - Portafoglio estero;
Prospetto 6.5 Sez. I	Informazioni integrative statistiche - Rami danni - Dettaglio delle riserve tecniche;
Prospetto 6.5 Sez. II	Informazioni integrative statistiche - Rami danni - Dettaglio delle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano;
Prospetto 6.6 Sez. I	Informazioni integrative statistiche - Rami vita - Dettaglio delle riserve tecniche;
Prospetto 6.6 Sez. II	Informazioni integrative statistiche - Rami vita - Dettaglio delle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano;
Prospetto 8.1	Variabili statistiche per EUROSTAT.

Art. 10

(Trasmissione all'IVASS delle informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio, comprensive delle informazioni integrative statistiche)

1. L'impresa trasmette all'IVASS, entro il 31 marzo di ogni anno, le informazioni statistiche di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.
2. I prospetti recanti le informazioni statistiche di cui all'articolo 9 del presente Regolamento sono redatti in migliaia di euro, senza cifre decimali.

TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati:
 - a) la Circolare ISVAP n. 458/S del 15 novembre 2001;
 - b) la Lettera al mercato ISVAP del 26 ottobre 2007;
 - c) la Lettera al mercato ISVAP del 21 luglio 2009;
 - d) il Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009;
 - e) la Circolare ISVAP n. 53 del 23 giugno 1986.
2. In sede di prima applicazione le imprese approvano la politica delle informazioni statistiche di cui all'articolo 5 del presente Regolamento entro il 30 giugno 2017. Le disposizioni concernenti il referente unico per la comunicazione delle informazioni statistiche all'IVASS, di cui alla Lettera al mercato ISVAP del 21 luglio 2009, restano in vigore fino all'assunzione

Regolamenti

della delibera di approvazione della politica delle informazioni statistiche di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

3. Le imprese forniscono all'IVASS, con riferimento esclusivo al bilancio di esercizio 2016, le seguenti informazioni statistiche, il cui dettaglio è riportato nell'allegato 3, secondo le istruzioni di cui all'allegato 4 e con le modalità previste dall'articolo 4 del presente Regolamento:

Modulo 1	Dettaglio dei terreni e fabbricati (voce C.I dello Stato Patrimoniale);
Modulo 2	Dettaglio delle obbligazioni emesse da imprese del gruppo e imprese partecipate (voce C.II.2 dello Stato Patrimoniale), delle obbligazioni emesse da altre imprese e degli altri titoli a reddito fisso (voce C.III.3 dello Stato Patrimoniale);
Modulo 3	Dettaglio dei finanziamenti ad imprese del gruppo e ad altre partecipate (voce C.II.3 dello Stato Patrimoniale) e ad imprese incluse nella voce C.III.4 dello Stato Patrimoniale);
Modulo 4	Dettaglio delle azioni e quote di imprese incluse tra gli altri investimenti finanziari (voce C.III.1 dello Stato Patrimoniale);
Modulo 5	Dettaglio delle quote di fondi comuni di investimento (C.III.2 dello Stato Patrimoniale) e delle quote in investimenti comuni (voce C.III.5 dello Stato Patrimoniale);
Modulo 6	Dettaglio degli investimenti finanziari diversi (voce C.III.7 dello Stato Patrimoniale).

4. Con riferimento alla rilevazione di cui all'art. 7, comma 2, sul contenzioso r.c. auto e natanti, la compilazione del prospetto 4 di cui all'allegato 5 è richiesta a partire dai dati relativi all'esercizio 2017.

Art. 12 (Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto.

Art. 13 (Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° marzo 2017.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO 1 – RACCOLTE DATI IN BASE A LETTERE AL MERCATO O CIRCOLARI GIÀ EMANATE.

ALLEGATO 2 – POLITICA DELLE INFORMAZIONI STATISTICHE – INDICAZIONI SUL CONTENUTO

ALLEGATO 3 – INFORMAZIONI STATISTICHE RELATIVE AL BILANCIO DI ESERCIZIO

ALLEGATO 4 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE INFORMAZIONI STATISTICHE RELATIVE AL BILANCIO DI ESERCIZIO

ALLEGATO 5 – INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTENZIOSO R.C. AUTO E NATANTI – PORTAFOGLIO DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO

ALLEGATO 6 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTENZIOSO R.C. AUTO E NATANTI – PORTAFOGLIO DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO

ALLEGATO 7 – INFORMAZIONI STATISTICHE RELATIVE ALLE ANTICIPAZIONI DEI DATI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO COMPRENSIVE DELLE INFORMAZIONI INTEGRATIVE STATISTICHE

ALLEGATO 8 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE INFORMAZIONI STATISTICHE RELATIVE ALLE ANTICIPAZIONI DEI DATI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, COMPRENSIVE DELLE INFORMAZIONI INTEGRATIVE STATISTICHE

Gli allegati al presente regolamento sono pubblicati sul sito www.ivass.it nella sezione Normativa / Normativa secondaria emanata da IVASS / Regolamenti

2. PROVVEDIMENTI

2.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 56 del 7 febbraio 2017

Sospensione temporanea del pagamento dei premi relativi alle assicurazioni private ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto – legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” ed in particolare l'articolo 48, comma 2;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016” abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 15 dicembre 2016, n. 229 riguardante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante “Proroga e definizione dei termini”:

adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento si applica alle imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana e alle sedi secondarie di imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi per l'attività svolta nel territorio della Repubblica.

2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano, altresì, alle imprese di altri Stati dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica con una sede secondaria o in libertà di prestazione dei servizi.

Art. 2
(Sospensione dei termini)

1. Per le polizze di assicurazione relative ai rami di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), in essere alle date di decorrenza della sospensione di cui al successivo comma 2, l'obbligo del pagamento del premio assicurativo o della rata di premio assicurativo è sospeso temporaneamente per un periodo di 6 mesi.
2. La sospensione decorre rispettivamente dal *24 agosto 2016* per gli assicurati colpiti dal sisma residenti nei Comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e *dal 26 ottobre 2016* per gli assicurati colpiti dal sisma residenti nei Comuni ricompresi nell'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
3. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto la sospensione si applica solo a favore dei soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del Testo Unico di cui decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (c.d. Codice dell'Amministrazione digitale) con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti e che forniscano prova all'impresa di assicurazione dell'avvenuta trasmissione ai predetti enti della dichiarazione di inagibilità.
4. Il termine di cui al comma 1 è prorogato di ulteriori 6 mesi o dell'ulteriore termine previsto dalla legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 44 recante "Proroga e definizione di termini" limitatamente ai soggetti danneggiati residenti in tutti i Comuni indicati al comma 2, inclusi quelli previsti dal comma 3, che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale con trasmissione agli enti competenti e che forniscano prova all'impresa di assicurazione dell'avvenuta trasmissione ai predetti enti della dichiarazione di inagibilità.
5. La sospensione non riguarda i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione ed il pagamento dei relativi premi, nonché i premi unici ricorrenti per i quali non sussiste l'obbligo di versamento.
6. La sospensione non ha effetti sulla durata del rapporto contrattuale quale originariamente convenuta tra le parti. Qualora il contratto non presenti la clausola di tacito rinnovo, incluse le fattispecie di cui all'articolo 170-bis del Codice delle Assicurazioni Private, oppure qualora il contratto presenti la clausola di tacito rinnovo ma sia stata esercitata la facoltà di disdetta in tempo utile, l'efficacia della copertura cessa alla naturale scadenza del contratto assicurativo.
7. Se nel periodo di sospensione cessa il rischio oggetto della copertura assicurativa in corso di efficacia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1896 del codice civile.

Art. 3
(Pagamento dei sinistri per fatti accaduti durante il periodo di sospensione)

1. In deroga agli articoli 1901 e 1924 del codice civile, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, le imprese assicurano la copertura dei rischi ed il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di sospensione anche in assenza del pagamento del premio durante il medesimo periodo di sospensione, fatto salvo il conguaglio

Provvedimenti

con il premio dovuto in sede di liquidazione del sinistro se il soggetto che ha diritto alla prestazione assicurativa coincide con il soggetto tenuto al pagamento del premio.

Art. 4

(Rateizzazione dei premi relativi a coperture non colpite da sinistro durante il periodo di sospensione)

1. Alla scadenza del termine di sospensione di cui all'articolo 2, gli assicurati corrispondono i premi o le rate di premio sospesi, e non conguagliati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, con la medesima modalità di rateizzazione prevista dal contratto rateizzando la somma sospesa sulle rate successive ancora da pagare. Qualora non esistano ulteriori rate da pagare l'assicurato corrisponde il premio sospeso entro 90 giorni successivi alla data di scadenza del termine di sospensione. L'assicurato e l'impresa possono concordare modalità di rateizzazione diverse.

2. Gli assicurati possono comunicare alle imprese ulteriori recapiti cui desiderano siano inviate le comunicazioni e le informazioni periodiche dovute ai termini di contratto.

Art. 5

(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito Internet dell'IVASS.

Il Consigliere

(ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS)

2.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 0025726/17 del 7 febbraio 2017

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Autorizzazione all'utilizzo di un modello interno parziale per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità individuale. Provvedimento.

A seguito dell'istanza di autorizzazione, presentata in forma completa il 15 novembre 2016 da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS – con provvedimento prot. n. 0025726/17 del 7 febbraio 2017 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 46-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dell'art. 5 del Regolamento di esecuzione UE 2015/460 del 19 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015, l'utilizzo del modello interno parziale per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Provvedimento n. 0025746/17 del 7 febbraio 2017

Arca Vita S.p.A. – Autorizzazione all'utilizzo di un modello interno parziale per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità individuale. Provvedimento.

A seguito dell'istanza di autorizzazione, presentata in forma completa il 15 novembre 2016 da Arca Vita S.p.A., l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS – con provvedimento prot. n. 0025746/17 del 7 febbraio 2017 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 46-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dell'art. 5 del Regolamento di esecuzione UE 2015/460 del 19 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015, l'utilizzo del modello interno parziale per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Provvedimento n. 0025764/17 del 7 febbraio 2017

Zurich Insurance Company Ltd., con sede in Zurigo – Rappresentanza Generale per l'Italia. Istanza di approvazione al rimborso di fondi propri di livello 1 ai sensi dell'art. 71 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento.

Con lettera pervenuta il 24 novembre 2016 Zurich Insurance Company Ltd., con sede in Zurigo – Rappresentanza Generale per l'Italia ha formulato istanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, per l'approvazione del rimborso di fondi propri di livello 1 per un importo pari a € 50 milioni.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei requisiti per l'approvazione del rimborso dei citati fondi propri.

In relazione a ciò, questo Istituto approva il rimborso di fondi propri di livello 1 per un importo di € 50 milioni.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento n. 0025765/17 del 7 febbraio 2017

Zurich Investments Life S.p.A.. Istanza di approvazione al rimborso di fondi propri di livello 1 ai sensi dell'art. 71 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento.

Con lettera pervenuta il 24 novembre 2016 Zurich Investments Life S.p.A. ha formulato istanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, per l'approvazione del rimborso di fondi propri di livello 1 per un importo pari a € 50 milioni.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei requisiti per l'approvazione del rimborso dei citati fondi propri.

In relazione a ciò, questo Istituto approva il rimborso di fondi propri di livello 1 per un importo di € 50 milioni.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento n. 0042398/17 del 28 febbraio 2017

**Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di CBA Vita S.p.A. e InChiaro Assicurazioni S.p.A. in HDI Assicurazioni S.p.A..
Provvedimento.**

Con lettera del 17 ottobre 2016, HDI Assicurazioni S.p.A., CBA Vita S.p.A. e InChiaro Assicurazioni S.p.A. hanno presentato istanza congiunta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 2005 n. 209 e dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di CBA Vita S.p.A. e InChiaro Assicurazioni S.p.A. in HDI Assicurazioni S.p.A..

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione alla fusione di cui all'oggetto.

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la fusione per incorporazione di CBA Vita S.p.A. e InChiaro Assicurazioni S.p.A. in HDI Assicurazioni S.p.A..

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento n. 0042401/17 del 28 febbraio 2017

Assicurazioni Generali S.p.A. – autorizzazione all'estensione dell'ambito di applicazione e alle modifiche rilevanti al modello interno parziale, ai sensi degli articoli 46-quater e 207-octies del D. Lgs. 209/2005, come modificato dal D. Lgs. 74/2015, degli articoli 347 e ss. del Regolamento delegato (UE) 2015/35, del Regolamento di esecuzione UE 2015/460 del 19 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015. Provvedimento.

A seguito dell'istanza di autorizzazione, presentata il 14 ottobre 2016 da Assicurazioni Generali S.p.A., l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS - con provvedimento prot n. 0042401/17 del 28 febbraio 2017 ha autorizzato, ai sensi degli articoli 46-quater e 207-octies del D. Lgs. 209/2005, come modificato dal D. Lgs. 74/2015, degli articoli 347 e ss. del Regolamento delegato (UE) 2015/35, del Regolamento di esecuzione UE 2015/460 del 19 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015, a partire dal 31 dicembre 2016, l'estensione dell'ambito di applicazione del modello interno di gruppo a Generali Vie ed al calcolo del Requisito Patrimoniale di solvibilità della stessa nonché l'effettuazione di modifiche rilevanti al modello interno parziale utilizzato per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle seguenti imprese di assicurazione e di riassicurazione: 1) Assicurazioni Generali S.p.A., 2) Generali Italia S.p.A., 3) Genertel S.p.A., 4) Genertellife S.p.A., 5) Alleanza Assicurazioni S.p.A., 6) Dialog Lebensversicherungs-AG, 7) Generali Deutschland AG, 8) AachenMünchener Lebensversicherung AG, 9) AachenMünchener Versicherung AG, 10) Generali Lebensversicherung AG, 11) Generali Versicherung AG, 12) Central Krankenversicherung AG, 13) Cosmos Lebensversicherungs-AG, 14) Cosmos Versicherung AG, 15) ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG, 16) Generali IARD S.A., 17) L'Équité IARD S.A., 18) GFA Caraïbes, 19) Prudence Créole S.A., 20) Generali Vie S.A., 21) Ceska Pojistovna A.s..

2.3 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento n. 0025070/17 del 7 febbraio 2017

Ergo Assicurazioni S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento.

Con lettera del 19 gennaio 2017 Ergo Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi in pari data e chiesto l'approvazione del nuovo testo di Statuto sociale.

La modifica statutaria deliberata riguarda la variazione della denominazione sociale in "Darag Italia S.p.A." mediante modifica dell'art. 1 dello Statuto sociale.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0027079/17 del 9 febbraio 2017

UNIQA Assicurazioni S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con lettera in data 11 gennaio 2017 UNIQA Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'assemblea straordinaria del 10 gennaio 2017 e ha chiesto l'approvazione delle modifiche degli articoli 3, 6 e 23 dello statuto sociale.

Le modifiche riguardano la precisazione dell'organo sociale competente ad esprimere il gradimento nel caso di trasferimento di azioni (art.6) nonché l'adeguamento delle disposizioni statutarie a quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016 (artt. 3 e 23).

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0027257/17 del 9 febbraio 2017

Old Mutual Wealth Italy S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con lettera del 13 gennaio 2017 Old Mutual Wealth Italy S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti tenutasi in data 9 gennaio 2017 e chiesto l'approvazione del nuovo testo di statuto sociale.

Le modifiche statutarie deliberate riguardano la modifica dell'oggetto sociale, della disciplina delle azioni e degli strumenti finanziari e l'introduzione di nuove regole in materia di *governance*.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS)

3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 34 del 2 febbraio 2017	Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel campo dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020.
C 34 del 2 febbraio 2017	Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE.
C 43 del 10 febbraio 2017	Procedure di liquidazione - Decisione di apertura della procedura di liquidazione nei confronti di Enterprise Insurance Company plc - <i>Pubblicazione ai sensi dell'articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).</i>
C 46 del 13 febbraio 2017	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 dicembre 2016 (causa C-558/15) – Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità – Direttiva 2000/26/CE – Art. 4, paragrafo 5 – impresa di assicurazione – Mandatario per la liquidazione sinistri – Poteri sufficienti di rappresentanza – Citazione in giudizio.
C 49 del 16 febbraio 2017	Commissione europea – Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M 8216 – Allianz/Dalmore/BEL)
C 56 del 22 febbraio 2017	Provvedimenti di risanamento Decisione relativa a provvedimenti di risanamento nei confronti di International Life, General Insurance SA - <i>Pubblicazione ai sensi dell'articolo 271 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)</i>
C 56 del 22 febbraio 2017	Provvedimenti di risanamento - Decisione relativa a provvedimenti di risanamento nei confronti di International Life Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων (Società di assicurazioni spa) - <i>Pubblicazione ai sensi dell'articolo 271 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).</i>

C 56 del 22 febbraio 2017	Provvedimenti di risanamento Decisione relativa a provvedimenti di risanamento nei confronti di International Life Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» (Società di assicurazioni spa - comparto vita - <i>Pubblicazione ai sensi dell'articolo 271 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).</i>
C 56 del 22 febbraio 2017	Provvedimenti di risanamento Decisione relativa a provvedimenti di risanamento nei confronti di International Life, Life Insurance SA <i>Pubblicazione ai sensi dell'articolo 271 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).</i>
L 46 del 23 febbraio 2017	Decisione del Comitato Misto SEE n. 198/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (<i>integrazione del Regolamento UE che istituisce il Comitato per il rischio sistemico).</i>
L 46 del 23 febbraio 2017	Decisione del Comitato Misto SEE n. 199/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (<i>integrazione del Regolamento UE che istituisce l'Autorità Bancaria Europea).</i>
L 46 del 23 febbraio 2017	Decisione del Comitato Misto SEE n. 200/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (<i>integrazione del Regolamento UE che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali).</i>
L 46 del 23 febbraio 2017	Decisione del Comitato Misto SEE n. 201/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (<i>integrazione del Regolamento UE che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).</i>
L 46 del 23 febbraio 2017	Decisione del Comitato Misto SEE n. 202/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (<i>integrazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi).</i>
L 46 del 23 febbraio 2017	Decisione del Comitato Misto SEE n. 203/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (<i>integrazione del Regolamento n. 513/2011 relativo alle agenzie di rating del credito).</i>
L 46 del 23 febbraio 2017	Decisione del Comitato Misto SEE n. 204/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (<i>integrazione del Regolamento UE n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente - credit default swap).</i>

Atti comunitari di interesse per il settore assicurativo

L 46 del 23 febbraio 2017	Decisione del Comitato Misto SEE n. 205/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (<i>integrazione del Regolamento delegato della Commissione per quanto riguarda le commissioni imposte alle agenzie di rating del credito dall'ESMA</i>).
L 46 del 23 febbraio 2017	Decisione del Comitato Misto SEE n. 206/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (<i>integrazione del Regolamento UE n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni</i>).
L 53 del 28 febbraio 2017	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/309 della Commissione del 23 febbraio 2017 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2016 fino al 30 marzo 2017, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.

5. STATISTICHE

5.1 SANZIONI

STATISTICHE SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

II SEMESTRE 2016¹

1. Esito procedimenti sanzionatori

(importi in euro)

	NUMERO	%	IMPORTO
ORDINANZE DI PAGAMENTO	963	90,8	7.614.816
PROVVEDIMENTI DI ARCHIVIAZIONE	98	9,2	-----
TOTALE	1.061	100,0	7.614.816

2. Ordinanze di Ingunzione – Dettaglio per tipologia di violazione

(importi in euro)

	VIOLAZIONI IN MATERIA DI R.C.AUTO					ALTRE VIOLAZIONI	TOTALE
	Liquid.ne Sinistri	Attestati di rischio	Banca dati	Altri illeciti RCA	TOTALE		
Numero Ordinanze	568	24	46	99	737	226	963
%	59,0	2,5	4,7	10,3	76,5	23,5	100,0
Importo Ordinanze	3.036.000	102.000	213.753	435.000	3.786.753	3.828.063	7.614.816
%	39,9	1,3	2,8	5,7	49,7	50,3	100,0

¹ Le statistiche sulle sanzioni amministrative pecuniarie relative al II semestre dell'anno sono, dal 2016, pubblicate nel Bollettino del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento (mentre fino all'anno 2015 sono state pubblicate nel Bollettino del mese di marzo).

3. Ordinanze di Ingiunzione – Dettaglio per destinatari

(importi in euro)

	IMPRESE	INTERMEDIARI	ALTRI	TOTALE
Numero Ordinanze	798	165	0	963
%	82,9	17,1	0,0	100,0
Importo Ordinanze	5.061.316	2.553.500	0	7.614.816
%	66,5	33,5	0,0	100,0

4. Ordinanze di Ingiunzione – Dettaglio per Servizio che ha avviato il procedimento

(importi in euro)

	TUTELA DEL CONSUMATORE	VIGILANZA PRUDENZIALE	VIGILANZA INTERMEDIARI	ISPETTORATO	STUDI E GESTIONE DATI	TOTALE
Numero Ordinanze	746	0	164	7	46	963
%	77,5	0,0	17,0	0,7	4,8	100,0
Importo Ordinanze	4.371.563	0	2.545.500	484.000	213.753	7.614.816
%	57,4	0,0	33,4	6,4	2,8	100,0

5. Ordinanze di Ingiunzione – Dettaglio relativo alle prime 10 imprese

(importi in euro)

N.	IMPRESA	NUMERO	IMPORTO	IMPORTO MEDIO PER SANZIONE
1	UNIPOLSAI S.P.A.	215	1.324.940	6.163
2	GENERALI ITALIA S.P.A.	48	696.052	14.501
3	GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.	48	429.617	8.950
4	UCI	96	294.217	3.065
5	ALLIANZ S.P.A.	72	277.485	3.854
6	SARA ASSICURAZIONI S.P.A.	24	199.450	8.310
7	AVIVA ITALIA S.P.A.	23	180.200	7.835
8	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA	21	169.950	8.093
9	FIDEURAM VITA S.P.A.	1	140.000	140.000
10	DONAU VERSICHERUNG AG VIENNA INSURANCE GROUP - RAPP. GEN. PER L'ITALIA	8	117.450	14.681
TOTALE		556	3.829.361	6.887
TOTALE MERCATO		963	7.614.816	7.907
Percentuale delle prime 10 imprese sul totale mercato		57,7	50,3	

6. Ordinanze di Ingiunzione – Dettaglio relativo alle prime 10 imprese – Ramo R.C.Auto

(importi in euro)

N.	IMPRESA	NUMERO	% SUL NUMERO SANZIONI R.C.AUTO MERCATO	IMPORTO	% SULL'IMPORTO SANZIONI R.C.AUTO MERCATO	IMPORTO MEDIO PER SANZIONE R.C.AUTO	QUOTA DI MERCATO R.C.AUTO (2015)
1	UNIPOLSAI S.P.A.	210	28,5	1.287.440	34,0	6.131	23,8%
2	UCI	96	13,0	294.217	7,8	3.065	---
3	ALLIANZ S.P.A.	71	9,6	266.485	7,0	3.753	14,0%
4	GENERALI ITALIA S.P.A.	42	5,7	234.862	6,2	5.592	10,9%
5	GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.	41	5,6	225.950	6,0	5.511	4,3%
6	SARA ASSICURAZIONI S.P.A.	24	3,3	199.450	5,3	8.310	2,4%
7	AVIVA ITALIA S.P.A.	22	3,0	160.200	4,2	7.282	1,5%
8	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA	16	2,2	129.950	3,4	8.122	4,4%
9	DONAU VERSICHERUNG AG VIENNA INSURANCE GROUP - RAPP. GEN. PER L'ITALIA	8	1,1	117.450	3,1	14.681	0,1%
10	ZURICH INSURANCE PLC - RAPP. GEN. PER L'ITALIA	18	2,4	114.810	3,0	6.378	3,1%
TOTALE		548	74,4	3.030.814	80,0	5.531	64,5%
TOTALE MERCATO		737		3.786.753		5.138	

7. Ordinanze di Ingiunzione – Dettaglio relativo ai primi 10 gruppi assicurativi – Ramo R.C.Auto

(importi in euro)

N.	GRUPPI ASSICURATIVI	NUMERO	% SUL NUMERO SANZIONI R.C.AUTO MERCATO	IMPORTO	% SULL'IMPORTO SANZIONI R.C.AUTO MERCATO	IMPORTO MEDIO PER SANZIONE R.C.AUTO	QUOTA DI MERCATO R.C.AUTO (2015)
1	UNIPOL	242	32,8	1.379.750	36,4	5.701	24,9%
2	ALLIANZ	98	13,3	332.855	8,8	3.396	17,5%
3	GENERALI	49	6,6	272.762	7,2	5.567	13,1%
4	CATTOLICA ASSICURAZIONI	34	4,6	216.150	5,7	6.357	6,6%
5	SARA	24	3,3	199.450	5,3	8.310	2,4%
6	AVIVA	22	3,0	160.200	4,2	7.282	1,5%
7	AXA ITALIA	21	2,8	125.300	3,3	5.967	4,8%
8	ZURICH ITALIA	12	1,6	70.780	1,9	5.898	0,6%
9	AMISSIMA	13	1,8	47.090	1,2	3.622	1,1%
10	HDI ASSICURAZIONI	5	0,7	45.700	1,2	9.140	1,6%
TOTALE		520	70,5	2.850.037	75,2	5.481	74,1%
TOTALE MERCATO		737		3.786.753		5.138	

8. Ordinanze di Ingiunzione - Dettaglio relativo alle prime 5 sanzioni

OMISSIS

